



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 370

DEL 27/11/2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **15:15** nella Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FIORAVANTI MARCO		Si
VICE SINDACO	BRUGNI MASSIMILIANO	Si	
ASSESSORE	CARDINELLI MARCO	Si	
ASSESSORE	DI NICOLA ANNAGRAZIA	Si	
ASSESSORE	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	Si	
ASSESSORE	LATTANZI ATTILIO	Si	
ASSESSORE	PENNACCHIETTI BARBARA	Si	
ASSESSORE	SILVESTRI GIOVANNI	Si	
ASSESSORE	STALLONE DOMENICO	Si	
ASSESSORE	TRONTINI LAURA	Si	

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 1

Presiede il VICE SINDACO **BRUGNI MASSIMILIANO**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **Dott. VINCENZO PECORARO**

OGGETTO:

VARIANTE PARZIALE AL PRG IN LOCALITÀ MONTICELLI PROPOSTA DALLA DITTA DE ANGELIS.
ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con note PEC prot n 102704 del 21/11/2025 e prot n 103384 del 25/11/2020 è pervenuta da parte della Ditta De Angelis Antonio Maria e De Angelis Anna Giulia una proposta preliminare di variante urbanistica in zona Monticelli elaborata dal tecnico incaricato arch Nicola Piattoni;
- la proposta interessa le particelle catastali distinte al foglio 79 con i mappali 261, 867 e 1268 sulle quali insiste un edificio ex produttivo oggi dismesso, di proprietà dei richiedenti, della superficie catastale complessiva pari a metri quadrati 2.929 che ricadono nel vigente P.R.G. nella zona denominata "Altri strumenti attuativi (ASA)" di cui all'art. 64 delle N.T.A. (zona "C" di espansione residenziale Tav. 7 P.R.G.) – identificata come ASA 6 "Contratto di Quartiere II" approvato con delibera di CS n. 18 del 29.05.2009 – ed aventi destinazione urbanistica di viabilità (lotto A) e verde pubblico (lotto B);
- la proposta presentata è costituita dai seguenti elaborati (pubblicati su apposita pagina del sito comunale ai sensi dell'articolo 39 c. 2 del D.L. n 33 del 2013):
 - RT) Relazione tecnica
 - RP) Rapporto preliminare Screening di VAS
 - RS) relazione di stima art. 16 DPR 380/01
 - Relazione geologica e di invarianza idraulica
 - Tav. 1) Planimetria di zonizzazione del PRG vigente e della variante proposta - Legenda di zonizzazione del PRG vigente e Variante Proposta - Norme Tecniche di attuazione della Variante di PRG
 - Tav. 1.1) Planimetria di zonizzazione del comparto d'intervento (Con calcolo degli standard di progetto)
 - Tav.2) Planovolumetrico del progetto - Estratto di mappa catastale - Stralcio aero-fotogrammetrico
 - Fotografia aerea
 - Allegati catastali A) e B)
- nella richiesta avanzata dai proponenti viene evidenziato che i suddetti immobili di proprietà, prospicienti la Strada Salaria, sono ubicati in prossimità dell'Ospedale Civile Mazzoni e che le aree sopra citate, ed oggi inutilizzate, costituiscono una risorsa strategica per i servizi ed i parcheggi pubblici dell'Ospedale stesso;
- nella relazione di progetto si propongono le seguenti nuove destinazioni di zona: per il lotto A di mq 2.429,00 "Zona di completamento produttiva di tipo direzionale-commerciale-socio sanitaria denominata CDS art65.1" (zona D ai sensi del D.M. n. 1444/68 e per il lotto B di mq 500,00 "Zona a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport" di cui all'art. 27 delle N.T.A. del vigente P.R.G.;
- viene altresì evidenziato che la zona risulta dotata di tutti i servizi primari (rete fognaria, approvvigionamento idrico, illuminazione pubblica, rete gas, ecc..) regolarmente allacciati alla rete pubblica e la proposta di variante urbanistica prevede un edificio con un volume di mc. 5.837,20 sul lotto A) composto di n. 4 piani fuori terra e di un piano interrato per i parcheggi pertinenziali con destinazione Commerciale/Direzionale/Socio sanitaria;
- la destinazione d'uso dei vari piani potrà variare nel rispetto dei sopradetti usi consentiti; al piano terra dell'edificio è prevista la presenza di un locale commerciale da cedere gratuitamente al comune nell'ambito del contributo straordinario, dove potrà essere ricollocata una Farmacia Comunale;
- il lotto B) sarà esclusivamente destinato a verde pubblico attrezzato;
- il progetto urbanistico presentato prevede anche la sistemazione di un'area di proprietà pubblica ubicata ad ovest del lotto privato (denominata area C) finalizzata all' aumento dei posti auto ed al miglioramento della viabilità afferente l'asse centrale del quartiere e viale dei Platani;

Rilevato che:

- la proposta di variante urbanistica non interessa zone agricole ma zone urbanizzate con diversa destinazione all'interno del quartiere di Monticelli già oggetto di pianificazione attuativa; nello specifico le particelle catastali oggetto di richiesta ricadono in zona avente destinazione "ASA-6 Contratto di quartiere II" nel PRG vigente per la quale vale l'articolo 64 delle Norme Tecniche di Attuazione, che rimanda alla pianificazione urbanistica di attuativa approvata con Delib. CS n. 18 del 29.05.2009, nella quale le particelle catastali

oggetto di proposta di variante, nel PRG vigente hanno destinazione di "strade e pedonali" e di "verde pubblico";

- al fine di valutare compiutamente la fattibilità della proposta di variante urbanistica, il suo interesse pubblico e l'iter da seguire per la sua approvazione è necessario fare riferimento al mutato quadro normativo regionale in materia di governo del territorio nonché al Regolamento comunale per il calcolo del contributo straordinario nel caso di interventi su aree o immobili in variante urbanistica, approvato ai sensi dell'articolo 16 c. 4 lettera d-ter del DPR 380/2001 dal consiglio comunale con delibera n. 15 del 07/05/2018;

Evidenziato che:

- con riferimento al quadro normativo regionale in tema di governo del territorio, in data 1 gennaio 2024 è entrata in vigore la legge regionale n 19 del 2023 ad oggetto "*Norme della pianificazione per il governo del territorio*" che ha abrogato, tra le altre, la legge 34 del 1992 "*Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio*" che per oltre 30 anni ha disciplinato la materia nel territorio marchigiano;
- la nuova disciplina prevede delle tempistiche per la formazione dei nuovi strumenti di pianificazione sia di livello regionale che provinciale e comunale; in particolare i comuni sono tenuti ad approvare il Piano Urbanistico Generale unico (PUG) di competenza entro ventiquattro mesi dall'approvazione del PTCP (piano territoriale di Coordinamento Provinciale) e in ogni caso non oltre quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge;
- nelle more della formazione dei nuovi strumenti urbanistici ai vari livelli di governo territoriale, riveste particolare importanza l'articolo 33 della legge "*Norme transitorie*" che stabilisce al comma 8 la vigenza dei Piani Regolatori Generali approvati dai comuni: "*8. Fino alla data di entrata in vigore dei PUG sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali vigenti. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti adottati alla data di entrata in vigore di questa legge sono approvati secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio). Per l'attuazione degli strumenti urbanistici generali di cui a questo comma, secondo le modalità e gli strumenti attuativi previsti e individuati dai medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 34/1992.*";
- per quanto attiene, invece, la possibilità di procedere con varianti ai Piani Regolatori vigenti nel periodo transitorio, devono essere prese in considerazione due fattispecie: le varianti cd. "*non sostanziali*" ovvero semplificate (varianti ex art 15 comma 5 della L.R. 34/ 92) che non prevedono aumenti del carico urbanistico e sono disciplinate dall'articolo 33 comma 12 della legge regionale e le varianti ordinarie che comportano un aumento del carico urbanistico (varianti ex articolo 26 della L.R. 34/ 92) per le quali deve farsi riferimento al combinato disposto dei commi 15 e 13 dello stesso articolo 33:

"15. Fermo restando quanto stabilito dal comma 13, con le modalità di cui agli articoli 4 e 15 e fatto salvo quanto diversamente stabilito da questo comma, è altresì consentito apportare varianti ai PRG vigenti diverse da quelle indicate dal comma 12, purché il Comune ne approvi la proposta tecnica preliminare, corredata del documento di verifica di assoggettabilità alla VAS, entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Per le finalità di questo comma la proposta tecnica preliminare di variante di cui al primo periodo sostituisce il documento programmatico di cui all'articolo 15 ai fini della prima conferenza di CeVI e della prosecuzione del procedimento per l'adozione e l'approvazione della variante di cui al medesimo articolo 15. Per l'attuazione delle varianti di cui a questo comma si applicano le disposizioni della l.r. 34/1992."

"13. Le varianti di cui all'articolo 26 quater della l.r. 34/1992 nonché quelle di cui al comma 15 di questo articolo non possono essere adottate qualora prevedano ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l'edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica. A tal fine si considerano edificate le aree, ricadenti nelle zone C e D di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968, per le quali sono stati già rilasciati i titoli abilitativi edilizi. E' comunque consentita l'adozione di varianti ai PRG vigenti se necessarie all'ampliamento di attività produttive, purché le nuove aree siano contigue a quelle già edificate. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale)."

Evidenziato altresì che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/2018 è stato approvato il Regolamento per il calcolo del contributo straordinario nel caso di interventi su aree o immobili in variante urbanistica, approvato ai sensi dell'articolo 16 c. 4 lettera d-ter del DPR 380/2001 che stabilisce:

"4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

 - *a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;*
 - *b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;*
 - *c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;*
 - *d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;*
 - *d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;*
 - *d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.";*
- la proposta di variante urbanistica presentata dalla Ditta De Angelis Antonio Maria e De Angelis Anna Giulia non rientra nei casi di esclusione dall'applicazione del suddetto regolamento previsti nell'articolo 6 dello stesso;
- l'erogazione da parte del soggetto privato al Comune del contributo straordinario, calcolato come previsto dal surrichiamato regolamento, attesta l'interesse pubblico della variante urbanistica proposta;
- l'articolo 3 del Regolamento stabilisce le modalità di erogazione nonché la destinazione del Contributo Straordinario e stabilisce, in particolare, che i proventi del contributo straordinario sono obbligatoriamente utilizzati per finalità di riqualificazione urbana nello stesso contesto in cui ricade l'intervento soggetto a contributo ed in sede negoziale potranno essere previste, quali alternative al versamento finanziario, la cessione di aree e/ o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- è demandata al consiglio comunale, in sede di approvazione della proposta, la valutazione dell'accettazione di un eventuale cessione di immobili, la valutazione del contesto in cui ricade l'intervento al fine di stabilirne la congruità delle opere pubbliche finanziate con il contributo straordinario all'interno del raggio di influenza del nuovo insediamento e l'approvazione di apposita convenzione che andrà a definire le modalità di attuazione dell'intervento e gli obblighi che il soggetto privato attuatore dovrà assumere;

Atteso dunque che:

- la proposta di variante urbanistica presentata dalla Ditta De Angelis Antonio Maria e De Angelis Anna Giulia, prevedendo un aumento del carico urbanistico, rientra nella fattispecie delle varianti ex art 26 L.R. 34/92 ed è ammissibile ai sensi del comma 13 della LR 19/2023 in quanto non prevede espansione di aree edificabili in zone agricole;
- per consentire ai Comuni di procedere con le varianti ai piani regolatori vigenti ai sensi del richiamato comma 15 articolo 33 della nuova L.R. 19/23, la regione Marche con delibera di giunta n 1188 del 29 luglio 2024 ha approvato le linee operative per le procedure di varianti ai PRG vigenti di cui al comma 15 dell'articolo 33;
- il suddetto documento stabilisce che il procedimento di tali varianti si svolga con il metodo della Copianificazione e della Valutazione Interistituzionale (CeVI) attraverso l'attivazione delle relative conferenze che hanno l'obiettivo di realizzare la concertazione istituzionale tra le amministrazioni interessate dall'esercizio delle funzioni di pianificazione, attraverso l'integrazione delle diverse competenze e la ricerca della condivisione degli obiettivi generali e delle scelte delle varianti;

- per queste tipologie di varianti, la Proposta Tecnica Preliminare (PTP) sostituisce il documento programmatico, il progetto preliminare di variante (PPV) sostituisce il progetto preliminare del PUG e il progetto definitivo di variante (PDV) sostituisce il progetto definitivo del PUG di cui all'articolo 15 della L.R. n. 19/2023;
- il procedimento previsto nel suddetto documento si avvia con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della Proposta Tecnica Preliminare (di seguito PTP) della variante urbanistica corredata dal documento di verifica di assoggettabilità alla VAS, entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 19/23;

Ritenuto pertanto opportuno esprimersi sulla proposta di variante urbanistica pervenuta condividendone i contenuti ed al fine di acclararne l'interesse pubblico e quindi la procedibilità, fornendo gli indirizzi e le indicazioni necessarie per la presentazione della Proposta Tecnica Preliminare ai sensi e per gli effetti del nuovo procedimento urbanistico regionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 26/03/2025 avente per oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025–2027 in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132. – Approvazione."
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06/03/2025 ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2025 – 2027, del programma triennale per gli acquisti di forniture e servizi 2025-2027, del programma triennale lavori pubblici 2025-2027 ed elenco annuale 2025, del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2025-2027 e del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2025-2027, determinazioni";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 18/03/2025 ad oggetto " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000)" ;

Visti:

- il parere di regolarità tecnica del dirigente del Settore 7 -Rigenerazione urbana;
- il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore 4 – Bilancio

Ritenuto per i motivi sopra riportati deliberare in merito;

con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di dare atto che è pervenuta una proposta di variante urbanistica al PRG da parte della Ditta De Angelis Antonio Maria e De Angelis Anna Giulia che interessa particelle catastali in località Monticelli distinte al foglio 79 con i mappali 261, 867 e 1268 sulle quali insiste un edificio ex produttivo oggi dismesso che prevede la realizzazione di un edificio di volume massimo di mc. 5.840,00 - composto di n. 4 piani fuori terra (altezza massima metri 15) e di un piano interrato per i parcheggi pertinenziali - con destinazione Commerciale/Direzionale/Socio sanitaria e relativi standard urbanistici (parcheggi e verde pubblico) ed opere di urbanizzazione, costituita dai seguenti elaborati che ancorché non materialmente allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale e sono pubblicati su apposita pagina del sito comunale ai sensi dell'articolo 39 c. 2 del D.L. n 33 del 2013:

- RT) Relazione tecnica
- RP) Rapporto preliminare Screening di VAS
- RS) relazione di stima art. 16 DPR 380/01
- Relazione geologica e di invarianza idraulica
- Tav. 1) Planimetria di zonizzazione del PRG vigente e della variante proposta - Legenda di zonizzazione del PRG vigente e Variante Proposta - Norme Tecniche di attuazione della Variante di PRG
- Tav. 1.1) Planimetria di zonizzazione del comparto d'intervento (Con calcolo degli standard di progetto)

- Tav.2) Planovolumetrico del progetto - Estratto di mappa catastale - Stralcio aero-fotogrammetrico
 - Fotografia aerea
 - Allegati catastali A) e B)
- 2) di dare atto altresì che la proposta presentata contiene il calcolo del “maggior valore” che la variante stessa genera, calcolato secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per il contributo straordinario, e che il 50% di detto valore a favore dell'amministrazione comunale attesta l'interesse pubblico della variante;
- 3) di esprimere, nel merito dei contenuti della proposta, una valutazione positiva in quanto la proposta consente di migliorare la viabilità nella zona prospiciente l'ospedale civile, con la realizzazione di un nuovo asse viario in continuità con via degli Iris, e di implementare i servizi pubblici e i parcheggi esistenti, e di fornire i seguenti indirizzi anche al fine di aggiornare la documentazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale come Proposta Tecnica Preliminare secondo le linee guida regionali:
- il 50% del plusvalore generato dalla variante urbanistica come determinato nella proposta presentata (salvo diverse valutazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate come previsto dall'articolo 1 del Regolamento) venga “monetizzato” con la cessione di un locale al piano terra del fabbricato (prospiciente all'asse centrale del quartiere di Monticelli) di superficie pari ad almeno 300 metri quadrati e con opere finalizzate alla riqualificazione del parcheggio pubblico e alla viabilità adiacenti al lotto di intervento (secondo un progetto esecutivo da presentare con la variante urbanistica) ai sensi e per gli effetti dell'applicazione dell'articolo 3 del “Regolamento”;
- 4) di stabilire che la PTP da sottoporre alla prima CeVI dovrà adeguarsi alle eventuali richieste di integrazione documentale come previsto dalle linee guida;
- 5) di stabilire altresì che la documentazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale come Progetto Preliminare di Variante secondo le linee guida regionali, oltre ad adeguarsi ai pareri e prescrizioni resi in sede di prima CeVI, dovrà essere aggiornata tenendo conto delle seguenti indicazioni:
- i contenuti della proposta devono essere adeguati secondo quanto previsto dall'articolo 5 del “Regolamento per il calcolo del contributo straordinario nel caso di interventi su aree o immobili in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 16 comma 4 lettera d-ter DPR 380/2001” (di seguito Regolamento);
 - le norme tecniche della variante, dovranno prevedere l'attuazione dell'intervento attraverso un permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28 bis del dpr 380 del 2001 ed è pertanto necessario predisporre apposito schema di convenzione con la quale specificare gli obblighi che il soggetto attuatore dovrà assumersi al fine di conseguire il rilascio del titolo edilizio nonché le modalità di erogazione e destinazione del contributo straordinario così come previsto dall'articolo 3 del “Regolamento”;
- 6) di individuare nel Dirigente del Settore 7 ing. Maurizio Piccioni il responsabile del procedimento del presente atto ai sensi della L. 241/90 dando mandato allo stesso di predisporre gli atti necessari al completamento dell'iter previsto dalle disposizioni normative e regolamentari in materia e di intervenire alle conferenze di CeVI, ai sensi del comma 4, art. 4 della L.R. 19 del 30 novembre 2023, come rappresentante unico comunale in attuazione della delibera di giunta comunale n. 291 del 03/10/2024;
- 7) di dichiarare, con separata votazione unanime palese, la propria deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al fine di avviare nel più breve tempo possibile l'iter della variante urbanistica.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Rif.to proposta di delibera: 41 del 26/11/2025

Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL PRG IN LOCALITÀ MONTICELLI PROPOSTA DALLA DITTA DE ANGELIS. ATTO DI INDIRIZZO

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

Responsabile SETTORE 7 - RIGENERAZIONE URBANA

PICCIONI MAURIZIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Rif.to proposta delibera: 41 del 26/11/2025

Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL PRG IN LOCALITÀ MONTICELLI PROPOSTA DALLA DITTA DE ANGELIS. ATTO DI INDIRIZZO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Cristina Mattioli per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data 26/11/2025 prescritto dall'art.49 comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 ha espresso il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina Mattioli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE BRUGNI MASSIMILIANO	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO
--	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.